



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA**

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella **causa n. 505/2020 R.G.A.C.** promossa

DA

Prisma Service s.r.l. unipersonale (avv. Letizia Zuccherelli)

CONTRO

I.N.P.S. (avv. Renato Vestini)

avente ad **oggetto**: accertamento negativo di credito contributivo;
provvedendo fuori udienza, ai sensi dell'**art. 83, comma 7, lett. h) del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020**, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti e note, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

1. La società ricorrente svolge attività nel settore della posa in opera di impianti di pesatura e dosatura di prodotti alimentari e ciò presso gli stabilimenti dei clienti delle imprese produttrici degli impianti, ubicati quasi esclusivamente al fuori del territorio nazionale. Come sintetizzato dall'I.N.P.S., la società invia i propri lavoratori presso detti stabilimenti affinché realizzino il montaggio e le pose in opera delle parti elettriche e meccaniche dell'impianto, compreso il fissaggio di quest'ultimo alla struttura dell'edificio. L'attività dei lavoratori della Prisma Service, quindi, è svolta pressoché esclusivamente in cantieri situati al di fuori del territorio comunale.

La società chiede accertarsi l'insussistenza del credito che l'I.N.P.S. rivendica, in relazione ai lavoratori meglio distinti in atti, sul presupposto



della computabilità nella retribuzione imponibile anche delle spese di trasferta sostenute dal datore di lavoro e/o dei rimborsi chilometrici riferiti al periodo compreso dall'1.1.2017 al 2.11.2017, chiedendo in subordine che tali importi siano esclusi dall'imponibile retributivo sino al concorso del 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità di trasfertismo a ciascun dipendente nella misura di cui ai LUL.

3. Il ricorso non può essere accolto.

Come ricostruito dall'Istituto, dall'1.1.2017 la società ha sostituito le due voci retributive in precedenza riconosciute ai dipendenti ("*indennità trasfertista Estero*" e "*indennità trasferta Italia*"), corrispondendo soltanto la voce "*indennità trasfertista*", il cui pagamento è confermato stando alla stessa domanda subordinata della ricorrente, di importo mensile fisso (e non più variabile in ragione del luogo e della durata della trasferta) e diversificato per lavoratore, inserendola nel L.U.L. di ciascun lavoratore occupato.

In virtù di previsione contrattuale intervenuta già in precedenza o introdotta a far data dall'1.1.2017, la società ha previsto che i lavoratori fossero tenuti a svolgere l'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi per le esigenze aziendali, trattandosi pertanto di trasfertisti.

Come evidenziato da Cass., n. 3066/2016, gli emolumenti erogati ai lavoratori cd. trasfertisti, ossia a coloro i quali espletano la propria prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi da quello della sede o di altro stabilimento aziendale, come nel caso che ne occupa, concorrono a formare reddito, assoggettabile a contribuzione previdenziale, nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare (come previsto dal comma 6 del cit. art. 51 TUIR).

L'I.N.P.S. nota che dall'1.1.2017, appunto, essendo presenti simultaneamente i tre requisiti richiesti a tal fine dall'art. 7 – *quinquies* del d. l. n. 193/2016 (mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente e corresponsione al dipendente, in



relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta), il datore di lavoro ha applicato all'indennità corrisposta ai lavoratori il regime fiscale e contributivo previsto dall'art. 51, comma 6, del T.U.I.R.

4. L'Istituto nota che l'applicazione del regime fiscale e contributivo in questione, attuata dal datore di lavoro alle indennità corrisposte ai lavoratori meglio distinti in atti, è alternativa all'applicazione del regime fiscale e contributivo previsto dal comma 5 del medesimo articolo, relativo al diverso caso dei lavoratori in trasferta (non trasfertisti).

La prospettazione è dunque corretta, come affermato sempre da Cass., n. 3066/2016, secondo la quale al lavoratore trasfertista non possono essere riconosciuti né l'indennità di trasferta né rimborsi spese esenti dall'imposizione previsti dal comma 5 in quanto, nel caso del trasfertista, opera già l'agevolazione dell'imponibilità al 50 per cento dell'indennità prevista dal comma 6.

Ne discende, posto che il comma 6 prevede esclusivamente l'esenzione fiscale e contributiva del 50 per cento delle indennità corrisposte, che le spese sostenute dal datore di lavoro per i lavoratori trasfertisti inviati presso i diversi cantieri/luoghi di lavoro sono da considerarsi completamente imponibili sia sotto il profilo fiscale che contributivo.

È corretta quindi la conclusione cui perviene l'Istituto: *“per quanto sopra esposto, con riferimento al periodo 01/01/2017 – 02/11/2017 e sulla scorta della documentazione aziendale esibita, si riportano nell'allegato T accluso al presente verbale - di cui costituisce parte integrante - le spese sostenute dall'impresa per ciascun lavoratore in trasferta nel periodo oggetto del presente accertamento e da considerarsi a tutti gli effetti, alla luce degli esiti del presente accertamento, retribuzioni imponibili evase. Sulla base di quanto accertato si procede alla determinazione dei contributi dovuti all'INPS sulle somme escluse dall'imponibile contributivo dei singoli*



lavoratori. I lavoratori, gli imponibili contributivi omessi e i relativi contributi dovuti sono indicati nell'allegato Prospetto Regolarizzazione Contributiva INPS".

La prospettazione della società, tesa a dimostrare la natura non imponibile degli importi legati alle spese di trasferta sostenute dal datore di lavoro e/o dei rimborsi chilometrici, non è quindi suscettibile di essere condivisa, non essendo compatibile con l'applicazione dell'art. 51, comma 6, cit.

Tali importi rientrano perciò integralmente nell'imponibile e non soltanto fino a concorrenza del 50% dell'indennità di trasfertismo, cui soltanto si riferisce il regime di cui al predetto comma 6. È pacifico, infatti, che gli importi legati alle spese in questione siano del tutto distinti dall'indennità di trasfertismo.

5. Nel verbale sono distintamente indicate, per ciascun lavoratore e per mese ed anno di riferimento, alla luce del tempo lavorato, le differenze di imponibile accertato e la misura percentuale dell'imposizione contributiva, con specificazione della somma pretesa, che sono stati determinati, alla luce di quanto finora evidenziato, sommando gli importi corrisposti ai lavoratori trasfertisti per rimborsi chilometrici con le altre somme rimborsate con "distinta delle spese", ovverosia le somme corrisposte in relazione alla necessità dello spostamento diverse dall'indennità di trasfertista.

Il carattere dettagliato dei conteggi consente di ritenere generica e quindi inidonea allo scopo la contestazione mossa da parte ricorrente circa la congruità dei prospetti di calcolo.

6. Le spese si compensano in ragione della complessità dell'accertamento compiuto e del panorama normativo di riferimento.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:



rigetta il ricorso e **compensa** le spese.

Forlì, 4 maggio 2022

Il giudice del lavoro

dott. Luca Mascini

